



14.03.2020

Al Ministro della Salute
On. Roberto Speranza
segreteriaministro@sanita.it

Al Sottosegretario del Ministero della Salute
On. Sandra Zampa
segreteria.zampa@sanita.it

Al Vicepresidente della 12a Commissione permanente
“Igiene e sanità” del Senato della Repubblica
Sen. Stefano Collina
stefano.collina@senato.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome
Stefano Bonaccini
segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Disposizioni per i Medici iscritti ai Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale alla luce dell'emergenza COVID-19.

VISTO l'art. 1 comma 1 del DPCM 8 Marzo 2020 recante Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, in particolare:

- art. 1 comma 1h *“sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i*

medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie”;

- art. 1 comma 1q del DPCM 8 Marzo 2020 “*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti”;*

VISTO l'art. 2 comma 1 del DPCM 8 Marzo 2020 recante Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO l'art. 4 commi 1 e 2 del Decreto Legge 9 Marzo 2020 n. 14 recante Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta:

1. *“Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale e' consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.*
2. *Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio e' sospesa. (...)”*

VISTO l'art. 1 comma 7 del DPCM 11 Marzo 2020: *“In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; (...)”*

CONSIDERATA la scarsità di DPI adeguati presenti all'interno delle ASL e delle strutture ospedaliere che ospitano i medici in formazione in Medicina Generale;

CONSIDERATA la necessità di ridurre al minimo l'esposizione al rischio di infezioni per la popolazione in generale e ancor più per il personale sanitario, ai fini di contenere la diffusione dell'infezione e di avere risorse umane disponibili per prestare assistenza ai malati e sostituire colleghi che eventualmente potrebbero contrarre il virus;

CONSIDERATA la necessità di Medici Formativi o in Formazione in Medicina Generale per coprire turni di Continuità Assistenziale, Emergenza territoriale, Guardia Medica Turistica o per sostituzioni brevi o lunghe di Assistenza Primaria, in supporto dei colleghi o in loro sostituzione

qualora di trovassero ad essere contagiati, malati oppure sottoposti alla quarantena o all'isolamento fiduciario;

Il Dipartimento di Medicina Generale (SIMEG) dell'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM)

CHIEDE

- Che le attività didattiche teoriche, previste per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e generalmente svolte come attività didattica seminariale di tipo frontale, vengano svolte tramite la modalità di Formazione a Distanza (FAD), per tutta la durata dell'emergenza sanitaria. Tale modalità evita il riunirsi di medici provenienti da contesti lavorativi diversi, potenziale rischio di contagio e di diffusione del virus, consentendo al contempo di continuare il percorso formativo;
- Che le attività di tirocinio pratico si svolgano in totale sicurezza e tutela della salute sia per i medici in formazione sia per i pazienti fornendo adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed evitando assembramenti all'interno di reparti ed ambulatori;
- Che, qualora non sia possibile porre in assoluta sicurezza i medici in formazione e i pazienti con i quali essi vengono a contatto, essi siano assegnati a servizi in cui sono garantite le condizioni di sicurezza individuale e collettiva o, in alternativa, vengano sospese le attività pratiche fino al perdurare dello stato di emergenza e trovati percorsi o modalità di lavoro alternativi e sicuri;
- Che siano chiarite le modalità di acquisizione, da parte dei Medici iscritti ai CFSMG che si rendano disponibili, di incarichi convenzionali in Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Guardia Medica Turistica ed Emergenza Territoriale e di incarichi di Assistenza nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale previste dall'art. 8 del DL n.14 del 9 Marzo 2020 e le modalità del riconoscimento di queste ore all'interno del monte orario di attività pratica dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- Che sia data la possibilità anche ai medici iscritti ai CFSMG e che hanno accettato l'incarico convenzionale ai sensi dell'Art. 9 del D.L. n.135/2018 convertito il L. n.12/2019 di acquisire incarichi convenzionali ulteriori in Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Guardia Medica Turistica, Emergenza Territoriale ed incarichi di Assistenza nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale in deroga alle limitazioni e incompatibilità finora previste, al fine di agevolare il reclutamento di medici per supportare il SSN e sostituire colleghi che dovessero assentarsi dal lavoro;
- Che qualora si verificassero difficoltà nel raggiungimento del monte ore globale previsto dal CFSMG, dovute alla sospensione delle attività teoriche o pratiche, si predispongano piani di recupero e non venga pregiudicata la possibilità di conseguimento del titolo entro i termini previsti, fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi formativi e delle competenze minime richieste.